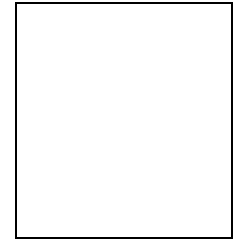


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23145 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24033/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in
persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

ARCADIA CONSULTING SRL IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (c.f.
03962250282)

-intimata-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado del Veneto, n. 489/2025, depositata il 24/7/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'1/7/2026
dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Arcadia Consulting srl riceveva un'intimazione di pagamento
con riferimento a sette cartelle IRPEF, IRAP, IVA e ritenute alla fonte,
per gli anni 2014-2018 eccependo l'omessa notifica degli atti
presupposti, l'intervenuta decadenza, l'omessa indicazione del

calcolo degli interessi e l'annullamento dei titoli per violazione dell'art. 1, comma 537 s. legge n. 228 del 2012.

2. Con sentenza n. 69/2023 la CGT di primo grado di Padova accoglieva il ricorso della contribuente. Dopo aver dato atto che per un errore procedurale l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si era costituita (aveva depositato le controdeduzioni in altro fascicolo pendente fra le medesime parti) e che la richiesta di rinvio della trattazione non era accoglibile, il giudice rilevava che l'assenza di controdeduzioni "inerenti alle affermazioni della ricorrente", induceva ad accogliere il ricorso.

3. Con sentenza n. 489/2025 la CGT di secondo grado del Veneto rigettava l'appello dell'Agente per la riscossione, dopo l'interruzione del giudizio e la sua riassunzione nei confronti di Arcadia Consulting srl in liquidazione giudiziale. Per il giudice di appello:

- la mancata costituzione era dipesa da un errore imputabile all'Amministrazione e la mancata tempestiva costituzione aveva impedito la contestazione dei fatti posti dalla ricorrente a fondamento del ricorso, comportando come conseguenza che quei fatti dovevano ritenersi incontrovertibili;

- che il deposito degli atti in appello costituiva "[...] un tentativo di porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli della mancata costituzione nei termini perentori del giudizio di primo grado e dell'omesso assolvimento all'onere probatorio proprio della fase in cui è prevista l'instaurazione del processo tributario". Non poteva consentirsi l'istaurazione *ex novo* del contraddittorio in sede di gravame.

4. L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto ricorso affidato a due motivi mentre la procedura, nonostante la notifica del 24/11/2025 all'indirizzo PEC lg107.2023padova@pecliquidazioni giudiziali.it, è rimasta intimata.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l'Agenzia delle entrate - Riscossione lamenta che la sentenza sia emessa in violazione del principio di non contestazione, applicabile solo nei confronti della parte costituita.

2. Il primo motivo è manifestamente fondato.

Per art. 115 c.p.c. «[s]alvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». Nel processo tributario il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il *thema decidendum* ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall'Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 22616/2024). Non sussiste a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi d'impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato (Cass. 16984/2023). Anche a prescindere dalle particolarità con cui il principio di non contestazione è applicabile nel giudizio tributario, dalla stessa lettera dell'art. 115 c.p.c. risulta che il principio trova applicazione nei confronti della parte non costituita. Essendo il giudice di appello partito dal presupposto che l'Agente per la riscossione non si era regolarmente costituito nel giudizio di primo grado, e che quindi avrebbe dovuto considerarsi contumace (Cass. 24485/2014 e Cass. 11044/2024), non avrebbe potuto far discendere delle conseguenze processuali dalla mancanza di una

“specifica contestazione” delle allegazioni della ricorrente. La non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (Cass. 14372/2023).

3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione dell’art. 58 del D.Lgs. 546/1992 e 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate – Riscossione deduce che il novellato art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, anche per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della disposizione transitoria dell’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 220 del 2023, non si applica perché il giudizio di primo grado è stato instaurato il 23/9/2022. La sentenza avrebbe dovuto considerare ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello.

4. Anche il secondo motivo è fondato.

Il giudice di appello ha dato un’interpretazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 *ratione temporis* applicabile contrastante con principi giurisprudenziali consolidati, richiedendo ai fini della produzione di documenti in appello –requisito non previsto dalla norma- che la parte non tentasse di porre rimedio alla mancata costituzione nel giudizio di primo grado.

4.1 È necessario fare riferimento all’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo precedente alla sua modifica a opera dell’art. 1, comma 1, lett. *bb*) del d.lgs. n. 2020 del 2023. La sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. *bb*), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applichino ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 aveva disposto l’immediata

applicazione del nuovo art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, e segnatamente delle disposizioni «di cui all'articolo 1, comma 1, letter[a] [...] bb)» del d.lgs. n. 220 del 2023, che hanno riscritto in senso più restrittivo la disciplina dei *nova* istruttori in appello dettata dal previgente art. 58, ai processi di primo e secondo grado e di cassazione incardinati a far data dal giorno successivo all'entrata in vigore prevista per il 4/1/2024 del medesimo d.lgs. n. 220 del 2023. Posto che nella presente causa il ricorso di primo grado era stato depositato il 23/9/2022 e che la sentenza della CGT di primo grado è stata pronunciata il 7/2/2023 (cfr. allegato 2.2 del ricorso per cassazione: sentenza di primo grado), il giudizio era stato sicuramente instaurato antecedentemente all'entrata in vigore in data 4/1/2024 del d.lgs. n. 220 del 2023.

4.2 L'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, *ratione temporis* applicabile, relativo alle nuove prove di appello nel processo tributario, prevedeva espressamente al secondo comma la facoltà di produrre nuovi documenti, ancorché preesistenti al giudizio di primo grado (Cass. 25577/2025), purché la produzione avvenisse, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 d.lgs. cit. (Cass. 10549/2025). La facoltà di produrre nuovi documenti era consentita anche al di fuori degli stretti limiti previsti nel rito ordinario dall'art. 345 c.p.c. (Cass. 18103/2021).

5. In conclusione, entrambi i motivi del ricorso devono essere accolti. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, l'1/7/2026.

la Presidente

Andreina Giudicepietro